



Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica 4

Chiarimenti al 02/09/2011

Domanda 1:

art. 5 - Attivazione della fornitura: non è chiara la responsabilità della mancata attivazione dei POD nel caso in cui le informazioni fornite dalle Amministrazioni siano difformi da quelle presenti negli archivi del distributore e quindi di come questo caso possa essere oggetto di penale economica a carico del Fornitore.

Risposta 1:

L'applicazione delle penali è prevista solo nel caso in cui l'inadempimento sia direttamente imputabile al Fornitore e comunque, come riportato all'Allegato 4 Schema di convenzione articolo 18 Penali, non sia *“imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore”*.

Rispetto al caso proposto, nel caso in cui le informazioni fornite dalle Amministrazioni siano difformi da quelle presenti negli archivi del distributore e che pertanto risulti impossibile attivare i POD, il Fornitore dovrà prestare l'assistenza necessaria alla sopra citata attivazione senza però essere oggetto di penale.

Domanda 2:

art. 8 – Opzione Verde: non è chiara la motivazione per la quale può essere rifiutato il marchio/logo che eventualmente andremmo a proporre e di come questo possa essere sostituito con un altro di gradimento delle Amministrazioni.

Risposta 2:

L'Opzione Verde è un'opzione facoltativa, riservata esclusivamente alle Amministrazioni del Lotto 3, che discrezionalmente potranno decidere di attivare o meno al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. I documenti di fatturazione riportano informazioni che sono associate nel contempo al Fornitore e all'Amministrazione.

Tali informazioni e, nel caso specifico, il Logo o il Marchio dell'Opzione Verde, devono essere quindi validate dall'Amministrazione. Ne consegue la facoltà, a discrezione dell'Amministrazione, di non accettare il logo o il marchio proposto.

Domanda 3:

art. 10 Autoproduzione, Consegna. Proprietà e rischi, misurazione: ai fini fiscali non è possibile la compensazione tra energia acquistata e prodotta così come descritta all'interno dell'articolo, bensì sarà necessario effettuare un saldo fisico indirettamente attraverso il saldo economico effettuato tramite la fatturazione delle quantità acquistate e vendute all'Amministrazione con gli stessi corrispettivi.

Risposta 3:

La clausola, riservata unicamente per i Punti di Prelievo appartenenti al Lotto 2, impegna il Fornitore ad eseguire una compensazione esclusivamente contabile, mantenendo distinte, ai fini fiscali, le quantità immesse e prelevate dalla rete.

Domanda 4:

Non è indicato l'algoritmo che dovrà essere utilizzato per il calcolo dei consumi in caso di mancato ricevimento degli stessi da parte del distributore.

Risposta 4:

Il Fornitore deve fatturare, per ogni Punto di prelievo, i consumi comunicati dal Distributore Locale. Se il Fornitore non ha ricevuto i dati di consumo in tempo utile per emettere la fatturazione potrà ad esempio utilizzare il dato storico di consumo ottenuto dal Distributore Locale.